

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3/2021**

### **OGGETTO: INCENTIVO ASSUNZIONE LAVORATORI “UNDER 36”**

L’art. 1 co. 10 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) stabilisce che l’esonero contributivo di cui all’art. 1 co. 100 - 105 e 107 della L. 27.12.2017 n. 205 venga riconosciuto nella misura pari al 100%, e per un periodo massimo di 36 mesi, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuata nel corso del biennio 2021-2022.

Tale esonero è inoltre fruibile nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro su base annua, e trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate nel predetto biennio.

### **Incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno**

Secondo quanto indicato al successivo co. 11, l’esonero contributivo in argomento viene riconosciuto per una durata massima di 48 mesi in favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni di lavoratori “under 36” in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni:

- Abruzzo;
- Molise;
- Campania;
- Basilicata;
- Sicilia;

- Puglia;
- Calabria;
- Sardegna.

### **Incentivo per l'occupazione nel Mezzogiorno**

Per poter fruire dell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, i datori di lavoro interessati devono assumere lavoratori che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi della presente disposizione non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Inoltre, nei casi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato il requisito anagrafico deve sussistere al momento della conversione.

Nel caso in cui la riduzione relativa a un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore alla durata massima prevista dalla norma, un altro datore di lavoro può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione (c.d. "portabilità").

Inoltre, secondo quanto precisato dall'INPS (circ. 2.3.2018 n. 40 e circ. 28.4.2020 n. 57), l'incentivo è rivolto all'assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell'intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Invece, l'incentivo in esame non troverebbe applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro:

- con qualifica dirigenziale;
- domestico.

### **Esclusioni**

L'art. 1 co. 13 della L. 178/2020 specifica che le disposizioni relative all'esonero contributivo in argomento non trovano applicazione nei confronti delle prosecuzioni di contratto e delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.

In particolare, lo sgravio contributivo totale previsto dalla legge di bilancio 2021 non trova applicazione:

- nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
- ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
  - studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1 co. 33 della L. 13.7.2015 n. 107), ovvero attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del DLgs.17.10.2005 n. 226 (pari almeno al 30% del monte ore previsto), ovvero attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25.1.2008 (pari almeno al 30% del monte ore previsto), ovvero attività di alternanza nei percorsi universitari (pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti);
  - studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

### **Condizioni**

Ai sensi dell'art. 1 co. 12, in deroga all'art. 1 co. 104 della L. 27.12.2017 n. 20512, l'esonero contributivo spetta a condizione che i datori di lavoro non abbiano proceduto nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a:

- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.7.91 n. 223.

Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150 e il rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296.

Il co. 14 prevede, infine, che il beneficio è:

- subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, § 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- concesso, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19.3.2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

*Ronciglione, 02/02/2021*

**SERAFINELLI E ASSOCIATI**